

**Provincia di Treviso**

**ACCORDO QUADRO PROVINCIALE SULLA CONCILIAZIONE LAVORO - FAMIGLIA  
NEI SETTORI COMMERCIO, SERVIZI E TURISMO**

Il giorno 16 Giugno 2008, presso la sede dell'Associazione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso,

**tra**

UNASCOM-Confcommercio di Treviso rappresentata dal suo Presidente Sig. Guido Pomini, assistito dal Segretario Dott. Piero Tedesco, dal Dott. Luca Bertuola Resp. Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio e dal Rag. Valter Carnio Vicedirettore Ascom Confcommercio Treviso;

**e**

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali per la Filcams CGIL Luigino Tasinato, per la Fisascat CISL Mirco Ceotto e per la Uiltucs UIL Massimo Marchetti,

**e**


la Presidenza EBiCom rappresentata da Aurelio Munari,

**e**

la Consigliera di Parità della Provincia di Treviso Valentina Comin

**premessso**

- che le parti sociali riconoscono come valore quelle azioni positive nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti che intendessero avvalersi delle norme contenute nella legge 53/2000 e dei dispositivi contrattuali contenuti nel presente accordo quadro;
- che la Consigliera di Parità Provinciale, tra i compiti istituzionali che le sono attribuiti, ha la funzione di promuovere progetti di azioni positive ed individuare le risorse finanziarie allo scopo, di sostenere politiche di sviluppo sul territorio e di formazione in materia di pari opportunità, di favorire l'occupazione femminile anche mediante una diversa organizzazione del lavoro nella ricerca di una migliore conciliazione tra responsabilità familiari e professionali;
- che l'articolo 9 della legge 53/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione a favore di aziende che applichino accordi sindacali contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità dirette a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, nonché per le lavoratrici e i lavoratori autonomi;



- che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero per la Solidarietà Sociale e il Ministero per le Pari Opportunità, ha emanato con Decreto 15 maggio 2001 i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge citata;
- che gli accordi sindacali aziendali o territoriali sono presupposto essenziale per l'ammissibilità al finanziamento, così come previsto dalla legge sopra citata;
- che il presente Accordo Quadro per i settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi, il cui ambito di applicazione si richiama al CCNL per i dipendenti del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 02-07-2004, e del Turismo del 27-07-2007, vuole offrire alle imprese e ai lavoratori del settore un quadro normativo di riferimento e uno strumento operativo sulla base del quale le singole imprese costruiranno il progetto di conciliazione. In tal senso vengono allegati al presente Accordo Quadro gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per una comprensione più approfondita del sistema della conciliazione e per facilitare la stipula dei necessari accordi sindacali;
- che i destinatari delle azioni positive sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti con priorità per coloro che abbiano bambini fino a dodici anni di età oppure fino a quindici anni in caso di affidamento e di adozione e figli disabili di qualunque età a carico;
- che possono essere considerati soggetti destinatari del presente Accordo Quadro anche le lavoratrici e i lavoratori individuati dall'art. 2 del Decreto 21 luglio 2000 n° 278;
- che l'art. 10 della legge 53/2000 ha espressamente previsto la possibilità per le aziende di assumere lavoratori/rici a tempo determinato in sostituzione di lavoratori/rici assenti per congedo di maternità o parentale, riconoscendo in tale ipotesi sgravi contributivi alle aziende con meno di venti dipendenti; inoltre, lo stesso articolo di legge permette di procedere all'assunzione a tempo determinato di un lavoratore/rici in sostituzione delle lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, in maternità, e comunque entro il primo anno di vita di bambino, per un periodo massimo di dodici mesi e con le agevolazioni di cui sopra,

**tutto ciò premesso**

le parti convengono di sottoscrivere il presente Accordo Quadro, valido per le Imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Treviso, rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, del CCNL Turismo, che applicano la Contrattazione di secondo livello, sia essa territoriale o aziendale, e aderenti ad EBiCom, Ente Bilaterale del Commercio e Turismo della Provincia di Treviso, al fine di fornire agli addetti del settore Commercio, Servizi e Turismo, operatori e lavoratori dipendenti, un percorso di accesso alla conciliazione vita-lavoro e pertanto ai finanziamenti stabiliti dalla Legge 53/2000.

1. La premessa è parte integrante del presente Accordo Quadro



2. Le parti, anche unitamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e Unitarie, potranno proporre accordi sindacali aziendali o territoriali tesi all'attuazione di forme di flessibilità degli orari di lavoro e dell'organizzazione del lavoro tali da consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori di conciliare impegni familiari con impegni lavorativi.

In particolare:

- forme di part-time reversibile;
- forme di telelavoro;
- forme di lavoro a domicilio;
- flessibilità degli orari di lavoro in entrata e in uscita;
- flessibilità nei turni di lavoro attraverso progetti collettivi
- job-sharing
- forme di orario concentrato;
- banche delle ore.

Tale elenco non deve comunque ritenersi tassativo e/o esaustivo.

3. Gli accordi di cui al punto 2. (Allegato 12) saranno oggetto di valutazione in sede EBiCom per verificare l'aderenza al presente Accordo Quadro.
4. Le imprese potranno altresì, e con le stesse caratteristiche di cui sopra, presentare alle Organizzazioni Sindacali Provinciali progetti per il finanziamento di programmi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale tesi al reinserimento in azienda delle lavoratrici e dei lavoratori dopo il congedo di maternità, paternità, parentale e di cura. In tale tipologia di progetto rientrano tutte le attività dirette e di supporto alle ore di formazione in aula, a distanza e di pratica.
5. La lavoratrice o il lavoratore interessati ad usufruire di una delle forme di flessibilità di cui al punto 2. dovranno avanzare specifica richiesta al datore di lavoro, per il tramite dell'Organizzazione Sindacale a cui conferisce mandato. L'attuazione dell'accordo sindacale sarà comunque subordinata all'ammissione ai finanziamenti di cui alla legge 53/2000, fermo restando la disciplina vigente in materia di congedi parentali.
6. Il lavoratore/ricce autonomo che intenda presentare progetti per essere sostituito durante la propria assenza per congedo di maternità e/o parentale con altro lavoratore/ricce autonomo ai sensi della lettera c) dell'art. 9 della legge 53/2000, potrà avvalersi della consulenza e del supporto tecnico delle parti firmatarie del presenta Accordo Quadro
7. Le parti promuoveranno, anche congiuntamente e con il supporto di EBiCom e della Consigliera di Parità Provinciale, iniziative di diffusione e informazione delle attività previste dall'art. 9 della Legge 53/2000. Promuoveranno ancora il coinvolgimento e il sostegno nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nella fase di stesura dei progetti di conciliazione
8. Le parti convengono che la formazione e la stesura dei progetti sia a carico delle agenzie di formazione accreditate presso EBiCom. A tal fine la Consigliera di Parità, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegna a fornire le



consulenze e gli interventi che si rendessero necessari per la buona riuscita dei progetti stessi.


9. Le parti inoltre danno mandato ad EBiCom, e specificatamente all'Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro ivi costituito, di monitorare lo stato di attuazione del presente Accordo Quadro e degli Accordi Sindacali Aziendali che da questo scaturiranno.

10. Il presente Accordo Quadro entra in vigore il giorno 01 Luglio 2008 e avrà durata quadriennale, mentre le parti si danno atto fin d'ora di incontrarsi tre mesi prima della scadenza per una verifica congiunta, unitamente ad EBiCom rispetto alle norme contenute, al fine di una loro integrazione sulla base dell'esperienza acquisita.

Letto, confermato e sottoscritto


**FILCAMS – CGIL**

Luigino Tasinato




**FISASCAT – CISL**

Mirco Ceotto




**UILTuCS – UIL**

Massimo Marchetti




**UNASCOM – CONFCOMMERCIO Treviso**

Guido Pomini




Piero Tedesco




**EBiCom Treviso**

Aurelio Munari



Luca Bertuola



**LA CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

Valentina Comin

